

Tipologia: **FISCO**
Protocollo: **2001417**
Data: **24/02/2017**

Oggetto: **compensazione dei crediti erariali**
Allegati: **NO**

COMPENSAZIONE DEI CREDITI ERARIALI

Gentile Associato,

si ritiene opportuno richiamare l'attenzione, anche per l'anno corrente, sulle disposizioni riguardanti l'utilizzazione in compensazione dei crediti erariali eventualmente maturati nel corso dell'esercizio 2016.

La Legge di Stabilità per il 2014 (L. 27/12/2013 n. 147) al comma 574 dell'articolo 1 ha di fatto previsto che, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, e quindi anche per gli esercizi successivi, i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi:

- alle imposte sui redditi e alle relative addizionali;
- alle ritenute alla fonte di cui all'art. 3 DPR n. 602/73;
- alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito;
- all'imposta regionale sulle attività produttive;

per importi superiori ad euro 15.000 annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità o la firma del revisore, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. Naturalmente tale obbligo decorre **solo se il singolo tributo supera la soglia di euro 15.000**.

Con l'introduzione della norma sopra richiamata, quindi, a partire dal 1° gennaio 2014, anche per la compensazione dei crediti fiscali diversi dall'Iva (Ires, Irpef e addizionali, ritenute, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e Irap) è entrato in vigore l'obbligo di visto di conformità sulla dichiarazione, laddove gli importi esposti nel mod. F24 superino la soglia di euro 15.000 euro nel corso dell'anno.

A differenza di quanto stabilito per l'Iva, la norma non prevede espressamente l'obbligo di preventiva trasmissione della dichiarazione da cui emerge il credito per la compensazione dello stesso in F24.

I contribuenti possono operare la compensazione dei crediti Ires, Irpef, Irap ecc., relativi all'esercizio 2016 (che risulteranno dalle dichiarazioni 2017), sin dall'inizio dell'anno 2016. Se, tuttavia, il credito utilizzato in F24 supera la soglia di euro 15.000 per il singolo tributo (anche a seguito di più compensazioni; ad esempio, Ires 2016 compensata per pagare un debito Iva di euro 10.000 al 16 gennaio e ancora per pagare un debito di ritenute di euro 8.000 al 16 febbraio), la successiva dichiarazione Unico 2017 (da presentare nel termine ordinario del 30 settembre 2017) dovrà prevedere il visto di conformità o la firma del revisore (con valenza di visto).

Si segnala che tali nuove disposizioni riguardano **esclusivamente** la compensazione dei crediti sopracitati con altri tributi, contributi previdenziali e assistenziali o altre somme di cui all'art. 17 D.Lgs n. 241/1997 (c.d. **compensazione "orizzontale" o "esterna"**). Restano invariate, quindi, le modalità di compensazione dei crediti con debiti relativi alla medesima imposta (c.d. compensazione "verticale" o "interna").

È importante sottolineare, inoltre, che per effetto delle disposizioni introdotte dal comma 2 dell'art. 11 del D.L. n. 66/2014 (convertito dalla Legge n. 89/2014) e con riferimento alla Circolare n. 27/2014 dell'Agenzia delle Entrate, a decorrere dal 1° ottobre 2014, sussiste l'obbligo di invio tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (direttamente dal contribuente tramite Fisconline o Entratel o per il tramite di un intermediario abilitato) anche per gli F24 che presentano un saldo uguale a zero.

Pertanto se, per effetto dell'utilizzazione del credito in compensazione, l'F24 presenta un saldo uguale a zero, si dovranno utilizzare obbligatoriamente i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che dal **1° gennaio 2011**, per effetto dell'art. 31 del D.L. n. 78/2010, i **crediti erariali non** possono essere utilizzati in compensazione in presenza di debiti erariali e relativi accessori risultanti da iscrizioni a ruolo di importo superiore ad euro 1.500 per i quali è scaduto il termine di pagamento e non sono stati onorati.

Relativamente all'aspetto sanzionatorio l'articolo 31 c.1 del D.L. n. 78/2010, ha previsto l'applicazione di una sanzione del 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato. La sanzione sarà misurata, quindi, sull'intero importo del debito, ma troverà un limite nell'ammontare compensato.

Nel caso di importo compensato inferiore alla metà del debito, invece, la sanzione corrisponderà all'ammontare compensato.

L'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 31 è effettuata con riferimento a ciascuna indebita compensazione operata in presenza di debiti iscritti a ruolo scaduti e non pagati superiori al limite di 1.500 euro.

Cordiali saluti

Per **A.GI.SCO**.

Studio Bondavalli